Via L. Settembrini, 160 - 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) - Cod. Fisc. 81004890729 - tel. 0883/666007-661496

Canosa di Puglia, data e protocollo (si veda segnatura)

COMUNICATO N. 17

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "L.EINAUDI"-CANOSA DI PUGLIA Prot. 0007944 del 17/09/2024 VII (Uscita) A tutto il Personale Docente A tutto il Personale ATA Al DSGA All'Albo Amministrazione Trasparente Sito web

Oggetto: Disposizioni organizzative relative al rispetto dell'orario e dei doveri di servizio, alla sicurezza e alla vigilanza.

Si ritiene utile e opportuno richiamare le SS.LL. alle attenzioni e responsabilità connesse al proprio ruolo e profilo professionale, in adempienza della normativa sulla sicurezza e nel rispetto dei doveri contrattuali, per l'evidente ricaduta che queste riversano sulla qualità del servizio offerto dalle nostre scuole e sul clima interno vissuto da tutti coloro che nella scuola vivono e lavorano.

Si ricorda che, la Corte dei Conti, sez.III del 19/02/1994 n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli studenti durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

La cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli studenti, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo minorenne è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Particolarmente stringente è l'obbligo di vigilanza nello svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Filomena Ieva

Pratica curata da: Dirigente Scolastica Dott.ssa Filomena Ieva

Pag. 1 di 4

E-mail: btis00700b@istruzione.it PEC: btis00700p@pec.istruzione.it Sito: www.iisseinaudi.edu.it

Via L. Settembrini, 160 – 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) – Cod. Fisc. 81004890729 - tel. 0883/666007-661496

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" (art.2048, comma II, c.c.).

<u>"Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"</u> (art.2048, comma III, c.c.).

Inoltre, l'art. 44 comma 7 del CCNL 18/01/2024 richiama l'obbligo della vigilanza, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti. L'Allegato A dei profili di area - CCNL 18/01/2024 attribuisce al personale dell'AREA DEI COLLABORATORI "accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

TEMPO DELLA VIGILANZA

I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli studenti e sul rispetto degli orari.

La vigilanza deve essere esercitata durante tutte le attività d'insegnamento e nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali i docenti devono trovarsi a scuola per accogliere gli studenti. Se il docente ha finito il proprio orario di servizio è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega.

VIGILANZA DURANTE L'ENTRATA

<u>L'inizio ufficiale delle attività didattiche è alle ore 8.00</u>; l'entrata è effettuata in corrispondenza dei punti di accesso e viene garantita la sorveglianza da parte di collaboratori scolastici, secondo un piano appositamente predisposto.

<u>L'accesso all'edificio in orario diverso per studenti che fruiscono del servizio di trasporto pubblico, in corrispondenza dell'orario di arrivo dei mezzi, è consentito previa autorizzazione</u>.

Alle ore 8.00 gli studenti devono essere presenti nelle proprie aule, dove vengono accolti e sorvegliati dai docenti in servizio alla prima ora. È vietato l'uso degli ascensori eccetto che per gli studenti muniti di specifica autorizzazione.

Va esercitato, da parte dei collaboratori scolastici, un controllo sulle persone estranee (genitori, rappresentanti di case editrici, fornitori...) che entrano negli edifici. <u>NESSUN ESTRANEO PUO' AVERE ACCESSO SENZA AUTORIZZAZIONE</u>.

L'ammissione alle lezioni dello studente con un ritardo superiore ai cinque minuti potrà essere concessa previa autorizzazione dei collaboratori del Dirigente e responsabili di sede, i quali valuteranno le ragioni del ritardo.

<u>L'entrata posticipata dello/a studente/studentessa (2^ora) può essere concessa solo se debitamente giustificata da genitori/tutori.</u> La richiesta deve essere valutata dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, che accerteranno la validità delle motivazioni. L'ingresso posticipato sarà annotato sul registro di classe.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Filomena Ieva

Pratica curata da: Dirigente Scolastica Dott.ssa Filomena Ieva

Pag. 2 di 4

Via L. Settembrini, 160 – 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) – Cod. Fisc. 81004890729 - tel. 0883/666007-661496

VIGILANZA DURANTE LE LEZIONI

Durante le prime ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli studenti, e comunque non più di uno per classe. Per i casi seriamente motivati, sarà necessario vigilare che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Nell'aula, durante la lezione, il docente deve mantenere necessariamente la disciplina per evitare che gli studenti compiano atti dannosi a terzi, ma anche a se stessi. Durante le lezioni le misure organizzative e la vigilanza non bastano per esentare dalla responsabilità, pertanto non è prudente consentire l'uso di oggetti apparentemente innocui, ma che possono essere fonte di pericolo.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o che si faccia supplire da un collega affinché sia garantita la vigilanza sulla classe.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza per il tramite dei fiduciari di sede.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza per il tramite dei fiduciari di sede al termine dell'ora di lezione.

VIGILANZA DURANTE L' INTERVALLO

Durante l'intervallo la vigilanza, sia nei locali chiusi che aperti della scuola, è effettuata dai docenti. Si ricorda che l'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

La mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave, poiché in quel momento è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti. Pertanto il docente deve assicurarsi di avere tutti gli studenti della classe a lui affidata sotto controllo e evitare che raggiungano luoghi non controllabili. I docenti dovranno accertarsi che gli studenti mantengano un comportamento consono al luogo e alla situazione, richiamandoli in caso contrario.

Tutti gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra studenti.

VIGILANZA IN PALESTRA E NEI LABORATORI

Durante gli spostamenti da e per aule, laboratori e palestre, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli studenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, nonché vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Filomena Ieva

Pratica curata da: Dirigente Scolastica Dott.ssa Filomena Ieva

Pag. 3 di 4

Via L. Settembrini, 160 – 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) – Cod. Fisc. 81004890729 - tel. 0883/666007-661496

VIGILANZA ALL'USCITA

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli studenti.

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico per il tramite dei fiduciari di sede l'assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli studenti in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- i collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA;
- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente alla Dirigenza per il tramite dei fiduciari di sede qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Filomena leva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate